REGOLAMENTO (CE) N. 3089/95 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1995

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo l'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo concernente la pesca, del 1° febbraio 1978, la Comunità, in nome della Svezia, e la Repubblica di Polonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1996 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per attenuare, per l'anno 1996, i risultati delle consultazioni con la Polonia;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Polonia, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Polonia in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

---

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

[2] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Polonia per il 1996

(in tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Aringa	IIId	1 000	Svezia	1 000
Salmone	IIId	1 350	Svezia	1 350
Spratto	IIId	15 000	Svezia	15 000
Pleuronettiformi	IIId	50	Svezia	15